

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **3/1980** (ECLI:IT:COST:1980:3)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Camera di Consiglio del **08/11/1979**; Decisione del **17/01/1980**

Deposito del **23/01/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14471**

Atti decisi:

N. 3

ORDINANZA 17 GENNAIO 1980

Deposito in cancelleria: 23 gennaio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 29 del 30 gennaio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater legge 31 luglio 1975, n. 363 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal pretore di Taranto, nel procedimento civile vertente tra Bortone Giuseppe ed altra e Natile Angelo, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il pretore di Taranto, con ordinanza 18 maggio 1977, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater legge 31 luglio 1975, n. 363, nella parte in cui non prevede la possibilità - per il locatore già munito di ordinanza di convalida di licenza per finita locazione (pronunciata, nella specie, il 27 gennaio 1973), della quale è sospesa l'esecuzione a norma delle leggi vincolistiche in materia di locazioni - di iniziare altro giudizio per ottenere provvedimento di rilascio fondato sulla situazione, nuova, di urgente ed improrogabile necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria, provvedimento non sottoposto alla sospensione ex lege;

Considerato che nel corso di questo giudizio di legittimità costituzionale è sopravvenuto il decreto - legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, che ha abolito il regime di sospensione degli sfratti, previsto dalle precedenti norme in materia di locazioni, ed ha stabilito, in via definitiva seguenti termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione: 30 novembre 1978, 31 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 30 aprile 1979 per la esecuzione di provvedimenti divenuti esecutivi rispettivamente entro il 31 dicembre 1974, 31 dicembre 1975, 31 dicembre 1976 e dopo il 1 gennaio 1977;

Considerato, inoltre, che l'art. 2, comma secondo, decreto - legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, prescrive, tra l'altro, che per provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio 1976 continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 298 del 1978, convertito nella legge n. 395 del 1978;

Considerato, infine, che l'art. 6, comma primo, decreto - legge 15 dicembre 1979, n. 629, prescrive che "l'esecuzione dei provvedimenti per quali non è stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93";

Ritenuto, pertanto, necessario che il pretore di Taranto proceda, alla stregua delle nuove disposizioni, a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Taranto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.